

53.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	Nomine ministeriali (Comunicazione) .....	7
Missioni vevoli nella seduta del 16 febbraio 2023 .....	3	Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare; Adesione di deputati a proposte di legge; Modifica del titolo di proposte di legge; Ritiro di proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	Atti di controllo e di indirizzo .....	8
Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.	6	<b>Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.C. 771-A)</b> .....	9
Corte dei conti (Trasmissione di documenti).	6	Articolo unico; Articoli del decreto-legge .....	9
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni) .....	6	Modificazioni apportate dalla Commissione..	13
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio) .....	7	Proposte emendative .....	16

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 16 febbraio 2023.**

Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Ravetto, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zucconi.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Ravetto, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco

Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zucconi.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 15 febbraio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NAZARIO PAGANO: « Modifica all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di ripetibilità delle somme corrisposte per le prestazioni rese dal personale medico convenzionato » (884);

FURFARO ed altri: « Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche » (885);

RAMPELLI e MARCHETTO ALI-PRANDI: « Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" » (886);

VARCHI ed altri: « Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano » (887).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte  
di inchiesta parlamentare.**

In data 15 febbraio 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente propo-

sta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

ALFONSO COLUCCI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie » (Doc. XXII, n. 19).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge MADIA ed altri: « Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura » (115) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Soumahoro.

La proposta di legge FRANCESCO SILVESTRI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi » (665) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ascari.

La proposta di legge CIABURRO ed altri: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe » (708) è stata successivamente sottoscritta dal deputato La Salandra.

La proposta di legge LUCASELLI ed altri: « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata » (803) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Comba e La Salandra.

#### **Modifica del titolo di proposte di legge.**

La proposta di legge n. 258, d'iniziativa della deputata Boldrini, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale, in materia di diffusione illecita di immagini o video sessual-

mente espliciti, nonché obblighi a carico dei gestori di piattaforme telematiche ».

#### **Ritiro di proposte di legge.**

In data 15 febbraio 2023 il deputato Alfonso Colucci ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

ALFONSO COLUCCI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie » (871).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 16 febbraio 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 452. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative » (*approvato dal Senato*) (888).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottointimate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali)*

IEZZI ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari, di disciplina dei casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario nonché di

divieti di espulsione e respingimento » (162) *Parere delle Commissioni III, V, VII, XI, XII e XIV*;

DE LUCA: « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali » (211) *Parere della V Commissione*;

CAIATA ed altri: « Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani nonché di istituzione delle giunte provinciale e metropolitana » (601) *Parere della V Commissione*;

ZANELLA ed altri: « Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in una regione diversa da quella di residenza » (769) *Parere delle Commissioni V, VII, XI, XII e XIV*;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ORRICO: « Modifica all'articolo 117 della Costituzione, concernente l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di coordinamento delle infrastrutture e delle piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni » (775).

### *II Commissione (Giustizia)*

ENRICO COSTA: « Introduzione dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di abuso d'ufficio, e abrogazione dell'articolo 323 del codice penale » (654) *Parere delle Commissioni I e V*;

LUCASELLI ed altri: « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di

assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata » (803) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XII*.

### *III Commissione (Affari esteri)*

FORMENTINI ed altri: « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 » (849) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV*;

FORMENTINI ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 » (853) *Parere delle Commissioni I, V, VII e IX*.

### *VI Commissione (Finanze)*

ZIELLO ed altri: « Modifiche all'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di attività dei periti assicurativi » (378) *Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X e XIV*.

### *VII Commissione (Cultura)*

TOCCALINI ed altri: « Disposizioni per la celebrazione del pensiero e dell'opera di Guglielmo Marconi nel periodo compreso tra l'anno 2022, ottantacinquesimo anniversario della morte, e l'anno 2024, centocinquantesimo anniversario della nascita » (740) *Parere delle Commissioni I, III, V, IX e X*.

### *VIII Commissione (Ambiente)*

COMAROLI: « Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti » (364) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X*;

ZIELLO ed altri: « Modifica all'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente l'applicazione del criterio della territorialità nella valutazione delle of-

ferte » (386) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.*

#### *XII Commissione (Affari sociali)*

BRAMBILLA: « Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo » (35) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;*

PELLA: « Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità » (741) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI e XIV;*

LAZZARINI ed altri: « Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore della mammella » (756) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

VARCHI ed altri: « Istituzione della Giornata della vita nascente » (798) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

#### *Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente)*

ZIELLO ed altri: « Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni per l'abbandono di rifiuti e di impiego di sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni » (517) *Parere delle Commissioni I e V.*

#### **Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

#### *II Commissione (Giustizia):*

MORASSUT: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'o-

micidio di Simonetta Cesaroni » (Doc XXII, n. 2) *Parere delle Commissioni I e V.*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il Presidente aggiunto della Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 1/2023 del 1°-8 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRN « Accordi per l'innovazione ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Il Presidente aggiunto della Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 2/2023 del 1°-8 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRN « Il servizio civile digitale ».

Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

#### **Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.**

Il Parlamento europeo, in data 10 febbraio 2023, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 16 al 19 gennaio 2023, che sono state assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la

direttiva 2011/16/UE (Doc. XII n. 78) — alla VI Commissione (Finanze);

Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (Doc. XII n. 79) — alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche (Doc. XII n. 80) — alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sull'istituzione di una Capitale europea del commercio locale (Doc. XII n. 81) — alla X Commissione (Attività produttive);

Risoluzione sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — relazione annuale 2022 (Doc. XII n. 82) — alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — relazione annuale 2022 (Doc. XII n. 83) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Risoluzione sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2022 (Doc. XII n. 84) — alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sulle conseguenze umanitarie del blocco in Nagorno-Karabakh (Doc. XII n. 85) — alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sull'assalto alle istituzioni democratiche brasiliane (Doc. XII n. 86) — alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sulla situazione dei giornalisti in Marocco, in particolare il caso di Omar Radi (Doc. XII n. 87) — alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sull'istituzione di un tribunale che si occupi del crimine di aggressione contro l'Ucraina (Doc. XII n. 88) — alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sulla risposta dell'Unione europea alle proteste e alle esecuzioni in Iran (Doc. XII n. 89) — alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sulla situazione della pesca artigianale nell'Unione europea e le prospettive future (Doc. XII n. 90) — alla XIII Commissione (Agricoltura).

### **Annuncio di progetti di atti dell'Unione europea.**

La Commissione europea, in data 15 febbraio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la Relazione della Commissione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nel quadro della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati per il periodo 2019-2021 (COM(2023) 75 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Corte dei conti europea, in data 15 febbraio 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 4/2023 — Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico (*plus*), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 13 febbraio

2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la nomina, ai sensi dei commi 3 e 5-*bis* del medesimo articolo 19, del dottor Calogero Mauceri a capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

10 marzo 1998, n. 76, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernenti gli interventi relativi alle categorie « Fame nel mondo » **(24)**, « Calamità naturali » **(25)**, « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati » **(26)** e « Conservazione dei beni culturali » **(27)**.

Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro l'8 marzo 2023.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2023, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PREZZI DEI CARBURANTI E DI RAFFORZAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DEL GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI, NONCHÉ DI SOSTEGNO PER LA FRUIZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO (A.C. 771-A)**

**A.C. 771-A – Articolo unico**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**Art. 1.**

1. Il decreto-14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**Articolo 1.**

*(Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito isti-

tuzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. *l-bis*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a

quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui al comma 2 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per essere destinata all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.

6. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: « Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura ».

7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

#### Articolo 2.

*(Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 290, le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) il comma 291 è sostituito dal seguente:

« Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di

riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato. ».

### Articolo 3.

*(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)*

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge regionale. »;

b) al comma 199:

1) al primo periodo, le parole: « si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, » sono sostituite dalle seguenti: « si avvale della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza, »;

2) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

3) dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: « Salvo che il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione. »;

c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:

« 199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

*199-quater.* Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.

*199-quinquies.* Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del *made in Italy* che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

*199-sexies.* Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui ai commi da *199-bis* a *199-quinquies* sono svolte dall'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. ».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* L'Unità di missione di cui al comma 2 cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ».

#### Articolo 4.

*(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del

limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

#### Articolo 5.

*(Disposizioni contabili)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### **A.C. 771-A – Modificazioni della Commissione**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi »;*

*al secondo periodo, le parole: « e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede », dopo le parole: « n. 307, e, quanto » è inserita la seguente: « a » e le parole: « Fondo per le esigenze indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « n. 99, » sono sostituite dalle seguenti: « , n. 99, », dopo le parole: « dei prezzi comunicati » sono inserite le seguenti: « dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale » e le parole: « sul proprio sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale »;*

*al secondo periodo, le parole: « lett. l-bis), del » sono sostituite dalle seguenti: « lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al »;*

*il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei*

cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2 »;

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto *in house* ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione »;

*al comma 4:*

*i periodi dal primo al quarto sono sostituiti dai seguenti:* « In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche

non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e pubblicati nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto »;

*al sesto periodo, dopo le parole:* « comma 5, del » *sono inserite le seguenti:* « codice del consumo, di cui al »;

*al comma 5, primo periodo, le parole:* « di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui ai commi 2 e 3 » *e le parole:* « all'implementazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « allo sviluppo »;

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

« 5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*al comma 6, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice del consumo, di cui al »;*

*dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

« 7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predisponde trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito *internet* dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« Art. 1-bis. — (Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218) — 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante au-

tobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione "euro VI" si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera b), le parole: « Il decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 291. Il decreto » e le parole: « nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « sportelli o analoga denominazione » sono sostituite dalle seguenti: « comunque denominati »;*

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che » sono sostituite dalle seguenti: « della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che »;

al numero 2), le parole: « sono sottratti alla disciplina » sono sostituite dalle seguenti: « non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico »;

al numero 3), le parole: « non costituisca reato » sono sostituite dalle seguenti: « costituisca reato, » e le parole: « nel luogo » sono sostituite dalle seguenti: « per il luogo »;

alla lettera c):

al capoverso 199-bis, al primo periodo, dopo le parole: « materie prime sui mercati internazionali » sono inserite le seguenti: « , anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione, » e, al secondo periodo, le parole: « sulla filiera » sono sostituite dalle seguenti: « nella filiera »;

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« 199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonché di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy »;

al comma 2, capoverso 4-bis, terzo periodo, le parole: « e maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « o maggiori oneri ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « del caro energia » sono sostituite dalle seguenti: « del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « e del Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro » e, al terzo periodo, la parola: « previste » è soppressa;

al comma 3, la parola: « CO<sub>2</sub> » è sostituita dalla seguente: « CO<sub>2</sub> », le parole: « fondo ammortamento titoli di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » e dopo le parole: « bilancio dello Stato » sono inserite le seguenti: « nell'anno 2023 ».

## PROPOSTE EMENDATIVE

### ART. 1.

(Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei buoni benzina fino a: ceduti con le seguenti: degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale offerti.

**1.1.** Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: titoli per aggiungere le seguenti: la ricarica di veicoli elettrici o per.

**1.2.** Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* In sede di accertamento presso gli impianti di distribuzione dei carburanti del rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, le Autorità di vigilanza verificano le violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, controllando:

*a)* la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al Portale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

*b)* la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

*c)* la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

*1-ter.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al comma *1-bis*, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 600 nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima comunicazione al Portale presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.

**1.5.** Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di favorire la mobilità sostenibile e condivisa tra i lavoratori di-

pendenti, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la seguente:

«*d-ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, o per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in *sharing* di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, *e-bike* in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta 2023. ».

*1-ter.* Agli oneri di cui al comma *1-bis*, nei limiti di 60 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 30 milioni dall'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 30 milioni dall'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 50 milioni dall'anno 2023.

**1.6.** Ghirra, Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero dell'industria del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, hanno

l'obbligo di esporre cartelli indicatori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, nonché l'obbligo di comunicare al competente Ministero delle imprese e del *made in Italy* i prezzi praticati al pubblico, ai fini della conseguente conoscibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti suddetti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

a) la corrispondenza del prezzo praticato dall' esercente con quello comunicato al citato portale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) la conformità dei cartelli espositori del prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

#### 1.9. Appendino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alla luce degli obblighi di cui all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 277, del 26 novembre 2010, e di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 71, del 25 marzo 2013, ai fini della fruibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio Prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali viola-

zioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

a) la corrispondenza del prezzo praticato dall' esercente con quello comunicato al Portale dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) la conformità dei cartelli espositori del prezzi praticati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 71, del 25 marzo 2013;

c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

*Conseguentemente: sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

#### 1.8. Benzoni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro nel caso in cui il prezzo praticato dall' esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti auto-trazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione al Portale dell'Osservatorio prezzi presso il competente Ministero delle imprese e del *made in Italy* ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.

#### 1.10. Appendino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di ser-

vizi di *sharing mobility*, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

**1.13.** L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Todde.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

**1.14.** Benzoni.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente,*

*sopprimere il comma 3;*

*al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e delle medie dei prezzi comunicate e le parole: dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché;*

*sopprimere i commi 4, 5 e 7;*

*al comma 7-bis, sopprimere le parole: medi di cui al comma 2.*

**1.201.** Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 7.*

**1.15.** Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.*

**1.16.** Appendino.

*Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti istituita dall'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124, individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli impianti di distribuzione di carburanti attivi da almeno 30 giorni ma non ancora registrati all'Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dell'industria 15 ottobre 2010 e provvede alla relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza. In caso di accertata mancata registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene disposta la sospensione dell'attività non inferiore a novanta giorni e non superiore ai centocinquanta giorni. Alle irrogazioni delle sanzioni provvede il prefetto.

3. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero Industria del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, hanno l'obbligo di esporre cartelli indicatori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, nonché l'obbligo di comunicare al competente Ministero delle imprese e del *made in Italy* i prezzi praticati al pubblico, ai fini della conseguente conoscibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti suddetti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente conte-

stuali all'accertamento medesimo, individuando:

a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al citato portale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al precedente comma 3, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione al portale dell'Osservatorio Prezzi presso il competente Ministero delle imprese e del *made in Italy* ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.

#### 1.18. Appendino.

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. Entro quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, integrano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con un codice QR, scansionabile per mezzo di di-

spositivi portatili che consenta di accedere alla piattaforma « OsservaPrezzi Carburanti », prevista dall'Osservatorio prezzi e tariffe realizzato dal Ministero dello sviluppo economico e di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 277, del 26 novembre 2010.

*Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: al comma 3 con le seguenti: al comma 2.*

#### 1.19. Benzoni.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome,.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 3;*

*al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

#### 1.20. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Guerra.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi.*

#### 1.21. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: calcola la media aritmetica, fino a: sito internet istituzionale con le seguenti: al fine di verificare la congruità dei prezzi applicati rispetto all'andamento del mercato. Il Ministero provvede, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla pubblicazione dei dati sul proprio sito istituzionale in modalità compatibili a tutelare la concorrenza nel mercato.*

*Conseguentemente,*

*sopprimere il comma 3;*

*al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:* al comma 3 *con le seguenti:* al comma 2.

**1.22.** Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome *fino a rete autostradale con le seguenti:* . su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati.

*Conseguentemente,*

*sopprimere il comma 3;*

*al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole:* e delle medie dei prezzi comunicate *e le parole:* dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché;

*al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*

*al comma 5, sostituire le parole:* ai commi 2 e 3 *con le seguenti:* al comma 2.

**1.202.** Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Guerra.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale.

*Conseguentemente,*

*al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:* La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

*sostituire il terzo comma con il seguente:* 3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di

adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2;

*al comma 4, sostituire le parole da:* degli obblighi di comunicazione *fino a:* sul suo sito internet *con le seguenti:* delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

**1.208.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:* La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

*Conseguentemente,*

*sostituire il comma 3 con il seguente:* 3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indica-

zione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2;

*sopprimere il comma 3-bis;*

*al comma 4, sostituire le parole da:* degli obblighi di comunicazione *fino a:* sul suo sito internet *con le seguenti:* delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

**1.207.** Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole:* nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3,.

*Conseguentemente,*

*sostituire il comma 3 con il seguente:*  
3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2;

*al comma 4, sopprimere il secondo periodo;*

*al comma 5, sostituire le parole:* ai commi 2 e 3 *con le seguenti:* al comma 2.

**1.206.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* da adottare, *aggiungere le seguenti:* previo parere della Conferenza Unificata.

**1.25.** Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

**1.26.** Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 7.*

**1.27.** Gnassi.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**1.28.** Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Sopprimere il comma 3.*

**1.213.** Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita un QRcode di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del QRcode.

**1.30.** Gnassi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I titolari di autorizzazione o di concessione all'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione nella rete stradale ed autostradale entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono in adeguata evidenza in ciascun punto vendita un *QR Code* fornito dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per consentire al consumatore, tramite dispositivo mobile, l'accesso al sito istituzionale dell'Osservatorio prezzi per consultare la media dei prezzi definita ai sensi del medesimo comma 2.

**1.32.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

*Al comma 3, sostituire le parole:* espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2, *con le seguenti:* provvedono alla pubblicizzazione del sito del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, dove sono pubblicati i dati elaborati e resi disponibili dal Ministero ai sensi del comma 2.

*Conseguentemente, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**1.219.** Boschi.

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

**1.33.** Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:* euro 2000 *fino a* da uno a trenta giorni *con le seguenti:* da euro 200 a euro 800. Può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a sette giorni, all'impianto che omette di comunicare i prezzi dei carburanti per quattro volte nell'arco di sessanta giorni.

**1.34.** Gnassi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

Art. 1.1.

*(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 1° marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applica per il periodo dal 1° marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2,

lettera *b*), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3), usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023.

4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a*), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b*), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro il limite massimo complessivo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni per l'anno 2025, si provvede:

*a*) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1-*ter* della presente legge;

*b*) quanto a 120 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Art. 1.2.

*(Misure in materia di contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e farmaceutico contro il caro bollette)*

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

*a*) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

*b*) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

9. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, è destinato in misura massima pari a 3.000 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis.

10. La quota di gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, conseguita per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e non utilizzata per le finalità di cui al precedente comma, è destinata al finanziamento di un apposito Fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, istituito nello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze. Per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono iscritte al Fondo di cui al presente comma le eventuali maggiori entrate di natura tributaria derivanti da disposizioni vigenti, nella misura pari ad almeno il 5 per cento del relativo ammontare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'estensione delle riduzioni delle aliquote di cui all'articolo 1-bis, anche per periodi successivi al 31 maggio 2023 nei limiti delle risorse disponibili iscritte nel Fondo di cui al precedente comma e fino ad esaurimento delle stesse. L'estensione delle riduzioni di cui al presente comma può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**1.01.** Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 30 aprile 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 15 aprile 2023. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata

comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

\* **1.02.** Simiani, Bonafè.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera *a*), numero 2), l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis*) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 30 aprile 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 15 aprile 2023. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a*), venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera *a*).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

\* **1.03.** Benzoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023:

*a*) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

*b*) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera *a*), numero 2), l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis*) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 30 aprile 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 15 aprile 2023. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a*), venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera *a*).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

\* **1.04.** Cantone, Ascari, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle*

*imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-*ter* del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

\*\* **1.05.** Laus.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-*ter* del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

**\*\* 1.06.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

**\*\* 1.07.** Benzoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Agevolazioni su componente AdBlue)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.08.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Agevolazioni su componente AdBlue)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.

**\* 1.09.** Laus.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Agevolazioni su componente AdBlue)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.

\* **1.010.** Benzoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.011.** Benzoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1.1.

*(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)*

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO<sub>2</sub> del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di un buono di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal regolamento (CE) 661/2009, del 13 luglio 2009.

2. Il buono di cui al comma 1 è concesso esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classe « A » o « B » sia in relazione alla resistenza, al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del regolamento (UE) 740/2020, del 25 maggio 2020.

3. Il buono di cui al comma 1 non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario, non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ed è spendibile entro il 31 dicembre 2023.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.015.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

#### ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della medesima legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabi-

landone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

**2.2.** Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### Art. 2-bis.

*(Istituzione del Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti)*

1. Nelle more di una riforma organica delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici orientata alla stabile riduzione della spesa a carico degli utenti finali, al fine di assicurare la progressiva riduzione delle aliquote di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti », di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo opera limitatamente alle categorie di prodotti di seguito indicate:

a) benzina;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti;

d) gas naturale usato per autotrazione.

### 3. Nel Fondo confluiscono:

a) l'eventuale maggior gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto in conseguenza delle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, conseguito in relazione a versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, ove non impiegato per le finalità di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) una quota pari al 10 per cento del maggior gettito a titolo d'imposta sui redditi a carico dei soggetti che operano nella filiera produttiva e distributiva del carburante per autotrazione, ivi compresi i soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato dei soggetti di cui alla precedente lettera, conseguiti a fronte di situazioni di eccezionale incremento del costo dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

c) una quota pari al 50 per cento delle maggiori imposte e sanzioni amministrative accertate a carico delle imprese di cui alla lettera b), a seguito della violazione di obblighi fiscali di natura dichiarativa o di versamento;

d) economie sulle autorizzazioni di spesa relative ad agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui alla lettera b);

e) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2023;

f) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

4. Ai fini dell'istituzione del Fondo e della conseguente determinazione della dotazione iniziale per l'anno 2023, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze procede a una ricognizione delle risorse disponibili nell'ambito delle entrate di cui al comma 3 e alla successiva assegnazione al Fondo. Il Ministero provvede, ove possibile, alla ricognizione delle risorse e al conseguente riversamento al Fondo con cadenza bimestrale, fatta salva la possibilità di provvedere con cadenza diversa ove ne ricorrano i presupposti ovvero sussista la necessità e l'urgenza di fronteggiare situazioni di eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Ai fini della determinazione della quota di maggior gettito di cui alle lettere a) e b) del comma 3, il Ministero tiene conto dello scostamento tra il valore del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio rispetto al valore di riferimento, sulla media del periodo, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza, e Nota di aggiornamento, ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (*Platt's CIF Med*), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

5. Nei limiti delle risorse determinate ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'entità delle riduzioni delle aliquote di accisa e il periodo di applicazione. La misura delle aliquote non può in ogni caso essere inferiore al limite stabilito dalle aliquote minime unionali di cui alla direttiva 2003/96/CE, del 27 gennaio 2003.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5, il Ministero adotta le disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come

carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali si prevede la riduzione dell'aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

7. La riduzione delle aliquote di accisa di cui al presente articolo può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Trova applicazione l'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

**2.01.** Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

### ART. 3.

*(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)*

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

**3.1.** Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma « 199-quater », sostituire le parole: , compatibilmente con le ragioni di urgenza con-*

*nesse al fenomeno rilevato, può invitare con la seguente:* invita.

**\* 3.2.** Simiani, Bonafè.

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma « 199-quater », sostituire le parole: , compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare con la seguente:* invita.

**\* 3.3.** Cantone, Ascari, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma « 199-quater », sostituire le parole: , compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare con la seguente:* invita.

**\* 3.4.** Benzoni.

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma « 199-quinquies », sostituire le parole: il Garante riferisce gli esiti delle attività, con le seguenti: il Garante provvede a segnalare il caso e informare l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e riferisce gli esiti delle attività.*

**3.5.** Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

### ART. 4.

*(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*al primo periodo dopo la parola: abbonamenti aggiungere la seguente: annuali;*

*al secondo periodo, sostituire le parole: 60 euro con le seguenti: 120 euro;*

*al comma 3, sostituire le parole:* 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di *con le seguenti:* 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.

**4.1.** Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 100 milioni con *le seguenti:* 200 milioni.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*al secondo periodo, sostituire le parole:* 60 euro con *le seguenti:* 200 euro;

*al terzo periodo, sostituire le parole:* 20.000 euro con *le seguenti:* 35.000 euro;

*al comma 2, dopo le parole:* emissione dello stesso *aggiungere le seguenti:* , dando la priorità ai cittadini il cui reddito complessivo nel 2022 non abbia superato i 20.000 euro,;

*al comma 3, sostituire le parole:* 100 milioni con *le seguenti:* 200 milioni.

**4.2.** Appendino, L'Abbate, Pavanelli, Capelletti, Todde.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 100 milioni con *le seguenti:* 200 milioni.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* 60 euro con *le seguenti:* 120 euro;

*al comma 3, sostituire le parole:* 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di *con le seguenti:* 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.

**4.4.** Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 100 milioni con *le seguenti:* 180 milioni.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* 20.000 euro con *le seguenti:* 35.000 euro;

*al comma 3:*

*sostituire le parole:* 100 milioni con *le seguenti:* 180 milioni;

*dopo le parole:* si provvede *aggiungere le seguenti:* quanto a 100 milioni;

*aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai restanti oneri pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.5.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 100 per cento con *le seguenti:* 70 per cento.

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il se-*

*guente:* Per l'acquisto di abbonamenti aventi durata almeno semestrale, il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 150 euro.

#### 4.6. Benzoni.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'importo di 60 euro con le seguenti: il 30 per cento del costo dell'abbonamento fino a un massimo di 150 euro.*

#### 4.7. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.*

#### 4.8. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per gli abbonamenti mensili o plurimensili e di 150 per gli abbonamenti annuali.*

#### 4.10. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento delle risorse stanziare per l'anno 2023, è destinata ai beneficiari residenti presso uno dei comuni classificati dall'ISTAT alla data del 1° gennaio 2023 nella Zone Altimetriche « Montagna Interna » e « Collina Interna ».

#### 4.11. Curti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a ob-

bligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziare a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento è ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.*

#### 4.12. Ghirra, Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo

straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di *con le seguenti:* 200 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, 25 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, 25 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.

**4.13.** Ghirra, Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dorì, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Buono patente per trasporto)*

1. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « giovani » è soppressa;

b) le parole: « di età compresa tra diciotto e trentacinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'auto-transporto di persone e merci ».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

\* **4.01.** Laus.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Buono patente per trasporto)*

1. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « giovani » è soppressa;

b) le parole: « di età compresa tra diciotto e trentacinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'auto-transporto di persone e merci ».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal pre-

sente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

\* **4.03.** Benzoni.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Misure di sostegno alle piccole imprese di trasporto merci di ultimo miglio)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle piccole imprese di trasporto nonché incentivare gli investimenti nella logistica a minor impatto ambientale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 698, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

**4.05.** Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di promozione della mobilità sostenibile)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di *mobility management*, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque deno-

minati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di *welfare* integrativo.

2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera *d-bis*), dopo le parole: « del medesimo articolo 12 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia ».

3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

« *d-ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali,

ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in *sharing* di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, *e-bike* in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente d'importo non superiore a euro 1000,00 nel periodo d'imposta. ».

**4.06.** Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Misure per il sostegno alla mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro)*

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie incentivando modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo denominato « Programma sperimentale *Go green to work* », con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di *mobility management*, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico, nella misura massima di 20 centesimi a chilometro, per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di *sharing mobility* limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio

sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale. Il valore dell'incentivo di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa e, comunque, non può superare l'importo di 50 euro mensili per lavoratore.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

3. Il beneficio di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

**4.08.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto per i giovani)*

1. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è associato il « biglietto unico giovani » che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo

di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione l'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).

**4.09.** Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Misure di sostegno ai servizi di trasporto pubblico, di trasporto commerciale di linea e di noleggio con conducente)*

1. Al fine di compensare parzialmente i maggiori costi di acquisto del carburante, è

istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Delle risorse di cui al comma 1, una somma pari a 220 milioni di euro è destinata alle attività di servizi di trasporto pubblico e una somma pari a 30 milioni di euro alle attività di trasporto commerciale di linea e di noleggio con conducente.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto e i beneficiari del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.011.** Benzoni.

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19ALA0024150\*